

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 209 del 03 marzo 2016

Intesa del 5 novembre 2015 - rep. Atti n. 195/CSR - tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee guida in materia di igiene dei prodotti della pesca". Recepimento.
[Caccia e pesca]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si recepiscono le nuove "Linee guida in materia di igiene dei prodotti della pesca" sancite dall'Intesa Stato - Regioni del 5 novembre 2015.
--

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

L'applicazione dei Regolamenti Comunitari in materia di sicurezza alimentare, dal Reg. (CE) 178/ 2002 ai Regg. (CE) 852, 853, 854 e 882 emanati nel 2004, comunemente chiamati *Pacchetto Igiene*, più volte è stata oggetto di un intervento istituzionale con l'obiettivo di rendere più esplicite le disposizioni e garantirne la corretta e uniforme applicazione sul territorio. Uno degli ambiti di applicazione di tali norme è rappresentato dall'igiene della pesca e dell'acquacoltura e dai relativi controlli ufficiali da eseguirsi da parte delle Autorità Competenti per garantire il rispetto delle norme igieniche stabilite dai Regolamenti Comunitari.

Riguardo all'igiene dei prodotti della pesca, si ricorda che l'FVO (Food Veterinary Office della Commissione Europea) ad esito dell'audit effettuato in Italia nel settembre 2010, ha richiesto il miglioramento di taluni aspetti del controllo ufficiale rilevati, formulando alcune raccomandazioni contenute nel Report n. 2010-8525MR. Le Regioni, quindi, in collaborazione con gli uffici Ministeriali competenti hanno dato impulso e contribuito alla stesura di un documento che fornisce indicazioni di carattere esplicativo e applicativo relativamente alle disposizioni contenute nella regolamentazione comunitaria e nazionale in materia di sicurezza alimentare, da applicarsi alla filiera dei prodotti ittici. Il documento ha trovato condivisione formalizzata nell'Intesa Stato Regioni sancita nella seduta del 5 novembre 2015 Rep. atti 195/CSR "*Linee guida in materia di igiene dei prodotti della pesca*".

Preliminarmente al formale recepimento in ambito regionale del documento, ne è stata discussa l'applicazione alla presenza di alcuni stakeholders del settore, in un incontro tenutosi il 26 gennaio 2016 presso la Sezione Regionale Caccia e Pesca congiuntamente alla Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare. Nel corso dell'incontro i produttori si sono espressi positivamente riguardo al documento approvato dall'Intesa, evidenziandone vari aspetti, fra cui l'utilità delle indicazioni concernenti l'immissione sul mercato dei gasteropodi marini e dei pettinidi raccolti al di fuori delle aree classificate da parte dei centri di spedizione galleggianti, la definizione del "piccolo quantitativo", chiedendo ai competenti uffici regionali un supporto affinché, successivamente al recepimento, i contenuti del documento vengano divulgati rendendo esplicito il testo, compresi i riferimenti normativi solo citati, per una maggior chiarezza dei compiti degli Operatore del Settore Alimentari (OSA) e dei Controlli ufficiali che devono essere effettuati.

Si ritiene, pertanto, di dover procedere al recepimento del documento di cui all'Intesa succitata, di cui all'**Allegato A** al presente documento, per la sua piena applicazione nel contesto regionale veneto, con l'obiettivo di uniformare le modalità di esecuzione dei controlli ufficiali tesi ad accertare l'igiene dei prodotti della pesca.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari;

VISTO il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

VISTO il Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio che detta norme specifiche per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano e in particolare l'art. 4 comma 2, che stabilisce che l'Autorità Competente effettua controlli ufficiali per verificare il rispetto dei requisiti previsti dai Regolamenti (CE) n. 852 e 853/2004;

VISTO il Regolamento n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali e in particolare l'art. 8 concernente le procedure di controllo e verifica e l'art. 54 relativo alle azioni in caso di non conformità

VISTO il D. Lgs. n. 193/2007 relativo ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei relativi Regolamenti Comunitari, in particolare l'art. 2 che individua quali autorità competenti il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze;

VISTA l'Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "*Linee guida in materia di igiene dei prodotti della pesca*"

delibera

1. di ritenere le premesse parte integrante del presente atto;
2. di recepire il documento "*Linee guida in materia di igiene dei prodotti della pesca*" di cui all'Intesa sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 5 novembre 2015 (Rep. atti n. 195/CSR) , **Allegato A** al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale;
3. di disporre che le Aziende ULSS e gli Operatori del Settore Alimentare interessati debbano ottemperare alle indicazioni contenute nel documento recepito con il presente atto
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale
5. di incaricare la Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare dell'esecuzione del presente atto
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.